

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "NOT YET"

Articolo 1 – Denominazione e sede legale

È costituita l'associazione non riconosciuta Not Yet (l'Associazione), con sede legale in via Lazio (Località Rossano) n. 60, nel Comune di Corigliano – Rossano (CS)
Su delibera del Consiglio Direttivo si possono istituire sedi ulteriori.

Articolo 2 – Oggetto e scopo

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere attività di solidarietà sociale.
Nello specifico, l'Associazione, per fini di riciclo, riuso e utilizzo completo di oggetti e materiali, nonché beni provenienti perlopiù da scarti di produzione, di trasporto, di imballaggi e affini, ne organizza e gestisce la raccolta, la catalogazione e successiva distribuzione a favore esclusivamente degli associati.

Per il perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle principali, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, può aderire ad altri organismi, tra cui reti associative di cui condivide scopi e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

L'Associazione si riserva di avanzare proposte agli enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività, nonché di effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, esercitare attività commerciale e compiere ogni altra operazione, atto o negozio utili ai fini sociali.

Articolo 3 – Durata

L'Associazione è costituita per un periodo di tempo indeterminato.

Articolo 4 – Metodo

Per conseguire gli obiettivi proposti, l'Associazione utilizza prevalentemente le prestazioni eseguite su base volontaria da parte, anzitutto, dai soci fondatori, dai singoli associati e da ogni altro soggetto. Il lavoro prestato non è retribuito ed è frutto della libera iniziativa dei prestatori al solo scopo di solidarietà, senza fini di lucro. L'Associazione può solo rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate dai soggetti citati per lo svolgimento di attività strumentali ai fini associativi esposti nel presente Statuto.

Articolo 5 – Ammissione dei soci

All'Associazione possono aderire cittadini italiani, stranieri o persone giuridiche o enti che condividano gli scopi esposti nel presente Statuto e si adoperino per la loro realizzazione.

Si viene ammessi su domanda e con delibera unanime ed insindacabile del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si arroga il diritto di valutare i candidati nella maniera che più ritenga opportuna: ai candidati può essere richiesto, ad esempio, di scrivere una lettera motivazionale, sostenere un colloquio o inoltrare un video di presentazione.

Articolo 6 – Soci

Non vi è limite al numero di soci.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento annuale della quota associativa annuale nell'importo e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: firmatari dell'atto costitutivo;
- 2) soci onorari: designati dal Consiglio Direttivo a titolo di merito o per contributi di sostegno;
- 3) soci ordinari: ammessi su delibera unanime del Consiglio Direttivo in seguito a colloquio.

Articolo 7 – Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio ha luogo per morte, recesso od esclusione. La perdita della qualità di socio non dà alcun diritto al rimborso di contributi, quote associative e versamenti eseguiti.

Il recesso è libero e dev'essere comunicato tramite dichiarazione scritta, anche via mail, all'Associazione. Esso produce effetti decorsi 10 giorni dalla comunicazione. Il recedente è comunque tenuto a versare la quota associativa dovuta per l'anno in corso.

L'esclusione è possibile solo in seguito a gravi inottemperanze delle disposizioni statutarie o delle delibere degli organi sociali, per morosità nel pagamento delle quote sociali, nonché per azioni disonorevoli, entro e fuori l'Associazione, destabilizzanti la vita associativa. L'esclusione di un associato è deliberata a maggioranza assoluta dei soci in Assemblea ordinaria o dal Consiglio Direttivo all'unanimità ed ha effetto immediato. Per contestare l'esclusione, il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea o, qualora istituito, all'Organo di Controllo, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'esclusione

Articolo 8 – Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio dà diritto alla partecipazione a tutte le attività associative e garantisce il diritto d'intervento e di voto in Assemblea, nonché il diritto di essere eletti alle cariche sociali. Ogni socio ha il diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta al Presidente dell'Associazione, da evadersi entro 30 giorni.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote e dei contributi sociali stabiliti per la realizzazione delle attività, nonché all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. Su delibera unanime del Consiglio Direttivo, possono essere richieste eventuali integrazioni alla cassa sociale tramite il versamento di quote straordinarie.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente dell'Associazione;
4. l'Organo di Controllo, ove istituito;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito.

Tutte le cariche sociali sono elettive e le elezioni si svolgono nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, in coerenza con le disposizioni del presente Statuto.

Articolo 10 – Assemblea in generale

L'Assemblea, organo sovrano, è presieduta dal Presidente dell'Associazione e vi deve presenziare almeno uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Ove istituito, è inoltre necessaria la presenza di almeno un membro dell'Organo di Controllo.

All'Assemblea possono prendere parte tutti i soci. Ciascun socio in regola col pagamento delle quote sociali ha diritto d'intervento in Assemblea e, se associato da almeno tre mesi, ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea e le sue deliberazioni devono risultare da apposito verbale, redatto dal Segretario eletto dal Consiglio Direttivo anche tra i membri dell'Organo di Controllo, ove presente.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Controllo o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno. La convocazione avviene tramite avviso via mail ai soci almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea e deve contenere: ordine del giorno, luogo, data e orario della convocazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei voti espressi, già in prima convocazione. Ogni socio può essere latore di un massimo di due deleghe, presentate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve tenersi entro 30 giorni quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci iscritti in regola col pagamento delle quote associative.

L'Assemblea ordinaria regolarmente costituita, seguendo l'ordine del giorno:

- 1) discute dell'attività svolta e di quella programmata, approvando le linee direttive del programma per l'anno sociale;
- 2) discute ed approva il bilancio o il rendiconto economico;

- 3) elegge, a scrutinio segreto, i componenti degli organi sociali: Presidente e un vice-Presidente dell'Associazione, membri del Consiglio Direttivo e, ove previsti, membri dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera a maggioranza assoluta sull'esclusione dei soci;
- 7) delibera, sentito eventualmente l'Organo di Controllo, sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione;
- 8) delibera su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal presente Statuto.

Nell'approvazione del bilancio e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e deve tenersi entro 15 giorni se richiesta da tanti associati che rappresentino almeno due terzi degli associati iscritti in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;
- 2) su scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
- 3) sulla nomina e la revoca dei liquidatori;
- 4) su ogni altra materia ad essa riservata dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci riuniti e delibera sempre a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Articolo 13 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato da tutte le somme versate a qualsiasi titolo dai soci, da contributi ed elargizioni da parte di soci o terzi, sia pubblici che privati, nonché da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali fondi di riserva. È vietata la distribuzione a favore dei soci di utili, proventi, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Il residuo attivo dovrà essere reinvestito nell'Associazione per finalità istituzionali o strumentali ovvero utilizzato nei termini previsti dalle leggi in materia.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo: membri

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. Esso è composto da un numero variabile di membri, comunque non inferiore a quattro e fino ad un massimo di nove, stabilito dall'Assemblea ordinaria.

Possono essere eletti Consiglieri solamente associati scelti tra i soci fondatori, i soci onorari e persone fisiche o giuridiche proposte dai medesimi soci fondatori e onorari. I soggetti così identificati che sono eletti dall'Assemblea alla carica di Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. I primi Consiglieri sono nominati dall'Atto costitutivo.

Il Presidente dell'Associazione presiede ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Egli può esser affiancato da un massimo di due vice-Presidenti, che possono sostituirlo ove necessario

Le funzioni dei Consiglieri sono gratuite, salvo il rimborso delle sole spese per l'espletamento dell'incarico.

I membri del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente esercitano congiuntamente il potere gestorio, ma non hanno il potere di rappresentanza, salvo apposita delega scritta del Presidente.

Nel caso in cui un Consigliere venga a mancare, è rimpiazzato dal Consiglio Direttivo attingendo alla lista dei candidati non eletti. Nel caso in cui questa sia esaurita, il Consiglio Direttivo coopta al proprio interno un socio indicato dai soci fondatori. I Consiglieri così nominati scadono assieme al Consiglio che li ha nominati.

Qualora venga meno oltre la metà dei Consiglieri, il Presidente dell'Associazione deve senza indugio convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo: funzionamento e compiti

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni sei mesi e delibera a maggioranza dei suoi membri. Inoltre, esso si riunisce ogni qualvolta i suoi membri lo ritengano necessario ed è tenuto a riunirsi entro 15 giorni se richiesto da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione dev'essere effettuata dal Presidente dell'Associazione almeno 7 giorni prima della riunione tramite mail. In casi d'urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di avviso. Ai Consiglieri è concesso partecipare per via telematica.

Le riunioni e le conseguenti delibere sono valide solo quando presenzi la maggior parte dei Consiglieri. Nelle delibere del Consiglio Direttivo, l'ultimo a votare dev'essere il Presidente dell'Associazione, il cui voto prevale in caso di parità tra voti favorevoli e contrari.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria quando richiesto;
- b) eleggere facoltativamente un vice-Presidente del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;
- c) eleggere al proprio interno o tra i componenti dell'Organo di Controllo, ove presente, un Segretario che rediga i verbali delle Assemblee e delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere il Tesoriere;
- e) redigere i programmi dell'attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- f) coadiuvare il Tesoriere nella redazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto economico – finanziario da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno;
- g) proporre come impiegare il residuo di bilancio all'Assemblea;
- h) redigere ed adottare tutti i Regolamenti interni all'Associazione con cui disciplinare la vita associativa in dettaglio;
- i) ratificare o meno atti d'urgenza eseguiti dal Presidente senza consenso del Consiglio;
- j) adottare eventuali provvedimenti nei confronti dei soci, ivi inclusa l'esclusione;
- k) deliberare sull'ammissione di nuovi soci entro 30 giorni dalla relativa richiesta;
- l) nominare eventuali soci onorari;
- m) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione.

Articolo 16 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Ad egli spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione verso i soci e verso i terzi e può accendere e gestire, anche a firma singola, conti correnti.

Il Presidente esercita disgiuntivamente il potere gestorio ed il potere di rappresentanza.

Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente con procura speciale o generale. Se impedito nelle proprie funzioni, viene sostituito da un vice-Presidente.

Il Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea, dev'essere un socio fondatore e dura in carica tanto quanto il Consiglio Direttivo che presiede.

Articolo 17 – Tesoriere

Il Tesoriere è il socio che ha il compito di aggiornare i libri contabili e predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario di concerto col Consiglio Direttivo. Al Tesoriere compete la riscossione di contributi, quote associative e la raccolta di contributi finanziari.

Al Tesoriere può essere conferito dal Presidente dell'Associazione il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. In tal caso, il Tesoriere ha il potere di firma disgiunta, ma i limiti degli importi trattati sono fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Segretario

Il Segretario è un componente regolare del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, ove presente, eletto dai membri del Consiglio Direttivo per la redazione del verbale dell'Assemblea, delle adunanze del Consiglio Direttivo e, eventualmente, delle riunioni dell'Organo di Controllo

Articolo 19 – Organo di revisione

L'Organo di Revisione è l'organo eventualmente preposto alla verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e dell'andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione. L'organo può essere anche monocratico e gode dei più ampi poteri di verifica, controllo ed ispezione per lo svolgimento dei suoi doveri. Qualora lo ritenga opportuno, può chiedere informazioni sull'andamento economico, finanziario, circa patrimonio e contabilità, al Presidente, al Consiglio Direttivo e agli altri organi dell'Associazione. Qualora riscontri fatti censurabili di rilevante gravità, è tenuto ad informare l'Organo di Controllo, ove presente, il Consiglio Direttivo ed il Presidente, affinché questi convochino immediatamente l'Assemblea per la discussione sui problemi rilevati.

Articolo 20 – Organo di Controllo

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo di Controllo dell'Associazione, eventualmente istituito con delibera assembleare. I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Collegio dei Probiviri è composto da almeno due soci e fino ad un massimo di cinque. Soci fondatori, soci onorari o soci da questi proposti come candidati devono costituire almeno la metà dei componenti del Collegio. Il resto dei componenti è eletto tra candidati che siano soci ordinari.

Uno dei membri che sia socio fondatore, onorario o da questi candidato ricopre la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri. Egli è scelto all'unanimità dei membri del Collegio e ha l'onere di dare impulso alla attività del Collegio medesimo.

Il Collegio dei Probiviri gode di potere di controllo e d'ispezione sull'attività sociale e del Consiglio Direttivo, ponendo particolare attenzione a divergenze nate all'interno dell'Associazione, a violazioni dello Statuto e di eventuali Regolamenti, nonché all'inosservanza delle delibere sociali. Esso vigila sulla regolarità delle delibere assembleari e decide nei casi di ricorso contro l'esclusione di un socio. Irregolarità e violazioni vanno notificate senza ritardo al Consiglio Direttivo. Almeno un membro del Collegio deve sempre esser presente alle adunanze del Consiglio Direttivo e ad ogni Assemblea.

I membri del Collegio redigono una relazione annuale in cui riportano tutte le irregolarità che abbiano riscontrato nel corso dell'anno sociale, nonché una sintesi della loro attività svolta nel medesimo periodo. La relazione è presentata davanti all'Assemblea ordinaria dal Presidente del Collegio in occasione dell'approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario.

Nel caso in cui resti un solo componente del Collegio, spetta al Presidente dell'Associazione nominare un secondo membro che resterà in carica fino alla fine del mandato del primo componente. In tal caso, il socio nominato diventa Presidente del Collegio dei Probiviri. Qualora vengano meno tutti i membri del Collegio, l'Assemblea ordinaria va convocata senza indugio perché proceda a nuove elezioni.

Articolo 21 – Libri dell'Associazione

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, il libro delle deliberazioni e riunioni delle Assemblee, i libri contabili e il libro dei soci.

I primi due libri sono redatti dal Segretario, il terzo dal Tesoriere di concerto col Consiglio Direttivo e l'ultimo è tenuto dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 22 – Bilancio e rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e si concludono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio, il Tesoriere, di concerto col Consiglio Direttivo, redige il rendiconto economico-finanziario o il bilancio annuale, che dev'essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello cui il rendiconto economico si riferisce.

Articolo 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene per raggiungimento dell'oggetto sociale, sua impossibilità sopravvenuta, per decorso del termine ed ogni altra causa prevista dal presente Statuto.

L'Associazione si scioglie anche al venir meno del numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non rieletti in termini ragionevoli. In tal caso l'Associazione cessa di esistere, mancando l'organo direttivo vitale preposto al coordinamento e alla direzione delle attività associative.

All'atto dello scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale, dedotte le passività. Il residuo attivo, pagati i debiti, verrà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 24 – Clausola compromissoria

Per qualunque controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, oggetto di contenzioso, i soci si impegnano a non adire ad altre autorità, quella giudiziaria compresa, diversa dall'Assemblea dei soci.

Articolo 25 – Clausola di rinvio

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali sulle Associazioni.